



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2022-156 DATA 13/06/2022

**OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO CAUTELATIVO E CHIUSURA,
NELL'INTERESSE ED A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI CITTADINI,
DELL'APPARTAMENTO CONTRADDISTINTO DALL'INTERNO 2 DEL CIVICO 1 DI
VIA MIANI.**

13/06/2022	Il Vicesindaco
	[Massimo Nicolò]



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2022-POS-152 del 10/06/2022

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO CAUTELATIVO E CHIUSURA, NELL'INTERESSE ED A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI CITTADINI, DELL'APPARTAMENTO CONTRADDISTINTO DALL'INTERNO 2 DEL CIVICO 1 DI VIA MIANI.

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 28 maggio 2022, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, interveniva presso l'appartamento interno 2 del civico 1 di Via Giovanni Miani causa incendio;
- nel corso del proprio intervento i VV.F. rilevavano una situazione di potenziale pericolo derivante dal danneggiamento del controsoffitto in cannocciato con relativo crollo di una porzione dello stesso presso il locale cucina e pertanto disponevano lo sgombero dell'unità abitativa;
- in data 03 giugno 2022 l'Ufficio Pubblica Incolumità apprendeva dell'intervento dei VV.F. del 28 maggio 2022 tramite comunicazione degli stessi, assunta al protocollo 213071.E del 03/06/2022;
- in data 06 giugno 2022 il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità esperiva un sopralluogo presso l'appartamento interno 2 di Via Miani civ. 1 il quale, condividendo le condizioni di potenziale pericolo, confermava la disposizione di chiusura impartita dai Vigili del Fuoco in sede di proprio intervento del 28/05/2022;

Vista, in particolare, la relazione tecnica prot. n. 225421.I del 10/06/2022, prodotta dal civico Ufficio Pubblica Incolumità intervenuto sul posto;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n 225421.I del 10/06/2022, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 217002.U del 06/06/2022;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONVALIDA

l'ordine di sgombero cautelativo, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini, con divieto a chiunque di accedere all' unità abitativa interno 2 del civico 1 di Via Giovanni Miani, come già intimato in data 28 maggio 2022;

DISPONE

la sistemazione abitativa temporanea, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 346/2010, tenuto conto della situazione di particolare fragilità dei residenti aventi diritto che non possono accedere alla propria residenza in seguito alle disposizioni di cui sopra, nel caso in cui non siano in grado di provvedere autonomamente, presso alberghi convenzionati con la Civica Amministrazione, con spese a carico di quest'ultima, per il tempo strettamente necessario al ripristino in sicurezza degli immobili danneggiati;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante, per la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati;
- alla Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato del Corpo Polizia Locale – Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale – Unità territoriale Valpolcevera ed al Municipio II Centro Ovest per conoscenza;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per conoscenza;
- alla Direzione Politiche Sociali - Settore Servizi alla Comunità per quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate – Ufficio ICI – IMU per conoscenza;
- alla Direzione Servizi Civici – Settore Demografici – Ufficio Toponomastica per conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Massimo Nicolò